

www.pwc-tls.it

Il regime Patent Box in Italia: *un vantaggio competitivo*

Global Tax Services



pwc

<i>Il regime Patent Box in Italia</i>	4
<i>Panoramica del processo di implementazione</i>	8
<i>Perché PwC</i>	9



Il regime Patent Box in Italia

Contesto Legislativo

La Legge di Stabilità 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha introdotto un regime Patent Box al fine di escludere parzialmente dalla tassazione i redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali. Tale regime è basato sul “Nexus Approach” dell’OCSE (i).



Panoramica del regime Patent Box in Italia

- Il regime Patent Box concede l'esclusione parziale ai fini IRES e IRAP dei redditi derivanti da beni immateriali qualificabili.
- La percentuale di reddito da escludere è pari al 50%, tuttavia negli esercizi d'imposta 2015 e 2016 l'esclusione è limitata rispettivamente al 30% e al 40%.
- I beni immateriali che rientrano nell'ambito applicativo del regime includono software protetto da copyright, brevetti, marchi, disegni, modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
- Il regime Patent Box è applicabile ai titolari di reddito d'impresa sia italiani che stranieri che svolgono attività di ricerca e sviluppo (R&D) volte al mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo di proprietà intellettuali.
 - *I contribuenti stranieri possono esercitare l'opzione per il Patent Box a condizione di produrre reddito d'impresa in Italia tramite una stabile organizzazione e di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.*
- Le tipologie di reddito per cui è possibile applicare l'esclusione includono:
 - *royalty infragruppo o ricevute da terzi in relazione allo sfruttamento di immobilizzazioni immateriali;*
 - *quota parte di reddito riferita allo sfruttamento delle immobilizzazioni immateriali impiegate per la produzione di beni o la prestazione di servizi;*
 - *plusvalenze derivanti dalla cessione della proprietà intellettuale, le quali sono interamente escluse a condizione che almeno il 90% del relativo corrispettivo sia reinvestito in immobilizzazioni assimilabili.*



Intenzione del Governo di rendere il sistema fiscale italiano maggiormente competitivo e più attento agli sviluppi tecnologici e al mantenimento dei beni immateriali in Italia.



Consapevolezza dell'impatto che il progetto BEPS dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose sta già avendo sui singoli Paesi.



L'agevolazione derivante dal regime Patent Box:

- è opzionale;
- ha durata quinquennale;
- è irrevocabile e rinnovabile;
- è compatibile con altri regimi agevolativi vigenti in Italia.



L'esclusione è limitata al 30% per il periodo di imposta 2015 e al 40% per l'esercizio 2016.

Il Patent Box sarà pienamente a regime entro il 2017.

(i) Capitolo 4 del Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project paper “Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance: Action 5 2014 Deliverable”.

Formula per le spese ammissibili

- La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra le spese ammissibili e i costi complessivi sostenuti per sviluppare i beni immateriali come specificato di seguito:



Le **spese ammissibili** includono le spese in attività di R&D relative al bene immateriale sostenute dal contribuente, dalle università ovvero commissionate a terzi.

$$\begin{array}{l} \text{A} \text{ Spese di R\&D relative al} \\ \text{bene immateriale, sostenute} \\ \text{direttamente dal contribuente} \\ \text{(o dalle università oppure} \\ \text{commissionate a terzi) per il} \\ \text{mantenimento, l'accrescimento} \\ \text{e lo sviluppo dell'intangibile} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Costi sostenuti dal} \\ \text{contribuente attraverso} \\ \text{società del gruppo per} \\ \text{l'acquisizione del bene} \\ \text{immateriale o per attività di} \\ \text{R\&D} \end{array} \begin{array}{c} \text{Novità} \\ \text{(importo agevolabile} \\ \text{fino al 30\% di A)} \end{array} : \begin{array}{l} \text{B} \text{ Costi complessivi,} \\ \text{sostenuti per sviluppare} \\ \text{il bene intangibile} \end{array} = \%$$

- I costi sostenuti da società del gruppo per l'acquisizione delle proprietà intellettuali e/o per attività di R&D possono rientrare nel calcolo delle spese ammissibili entro il limite del 30% dei costi complessivi sostenuti.
- Il calcolo del rapporto a regime deve essere fatto separatamente per ciascun IP e si basa sui costi sostenuti negli esercizi di efficacia del regime (i.e. dal 2015).
- Per i primi tre periodi di entrata in vigore delle disposizioni i.e. 2015-2016-2017 il calcolo del rapporto non richiede una distinzione delle spese in base all'intangibile oggetto di agevolazione ed è determinato dalla somma delle spese sostenute nell'esercizio e nei tre periodi precedenti.
- Se due o più beni immateriali sono connessi tra loro attraverso un vincolo di funzionalità tale per cui un processo oppure un prodotto non può essere finalizzato senza l'uso congiunto di essi, tali beni immateriali costituiscono un unicum ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul *Patent Box*.



I **costi di R&D sostenuti da società del gruppo** possono rientrare nel calcolo delle spese ammissibili, ma **nel limite del 30% dei costi totali** sostenuti per lo sviluppo e la manutenzione del bene immateriale.



Il rapporto deve essere determinato separatamente per ciascun IP.



IP utilizzati funzionalmente per specifici processi o prodotti possono essere considerati come un unico bene immateriale.

Procedura di ruling

- La procedura di *ruling* con l'Amministrazione Finanziaria è obbligatoria per determinare il contributo economico implicito attribuibile all'intangibile nell'ambito delle diverse attività che i diritti sul bene immateriale attribuiscono al suo titolare.
- Il *ruling* è facoltativo nel caso di royalty infragruppo. Il contribuente può richiederne l'avvio al fine di ottenere maggiore certezza con riferimento alla quota parte di reddito escluso.
- Qualora sia richiesta la procedura di *ruling*, il beneficio sarà fruibile dall'esercizio in cui la richiesta viene inviata. Fino alla conclusione della procedura il reddito d'impresa è determinato con le regole ordinarie. L'effetto del reddito agevolato può essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione dell'accordo oppure essere chiesto a rimborso. Nel primo caso si renderà necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa.
- Le imprese di piccole e medie dimensioni potranno accedere alla procedura di *ruling* con modalità semplificate che verranno stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sistema di tracking

Il Decreto fa esplicitamente riferimento alla necessità di implementare un sistema di *tracking* contabile per monitorare il collegamento tra attività di ricerca e sviluppo e beni intangibili nonché per la verifica del collegamento tra reddito agevolabile e beni immateriali. Lo scopo è quello di consentire la verifica della correttezza dei calcoli effettuati e della spettanza del beneficio.

Opzione per il Patent Box

L'opzione, a partire dall'esercizio 2017, sarà comunicata in dichiarazione dei redditi. Per gli esercizi 2015 e 2016 è demandata ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità per esercitare l'opzione che in ogni caso riguarderà il periodo d'imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi quattro.



Il *ruling* non è obbligatorio nel caso di redditi derivanti da royalty anche qualora il rapporto sia tra società del Gruppo.

Fino alla sottoscrizione del *ruling* il beneficio non può essere fruito.

Il contribuente, una volta conclusa la procedura di *ruling*, può presentare una dichiarazione integrativa oppure chiedere a rimborso l'importo del credito per l'esercizio in cui la procedura di *ruling* è stata avviata ma non conclusa.

Ulteriori istruzioni saranno emanate per semplificare l'accesso alla procedura di *ruling* alle imprese di piccole e medie dimensioni.



Un **sistema di tracking** contabile dovrà essere implementato per monitorare i diversi aspetti legati al calcolo del rapporto e del reddito.

Panoramica del processo di implementazione

Potenziati fasi

Principali attività



Analisi di fattibilità

- Valutazione del beneficio fiscale complessivo i.e. identificazione dei beni immateriali agevolabili e stima del loro potenziale di profitto;
- analisi delle possibili combinazioni di business con lo scopo di razionalizzare la struttura alla luce del regime *Patent Box*;
- valutazione della possibilità di avviare un *ruling* con l'Amministrazione Finanziaria;
- valutazione dei processi R&D, delle logiche di cost accounting e dei sistemi a supporto per individuare le azioni necessarie a realizzare il sistema di *tracking & tracing*.



Implementazione (senza *ruling*)

- Analisi dettagliata dell'agevolazione derivante dal regime *Patent Box*;
- gestione di tutti gli aspetti relativi all'implementazione del regime successivamente all'analisi di fattibilità;
- preparazione della documentazione a supporto del calcolo del rapporto e delle potenziali combinazioni al fine di semplificare la struttura di business in assenza di *ruling*;
- disegno di dettaglio e realizzazione degli interventi in ambito IT, organizzazione e processi per garantire la tracciabilità dei costi e ricavi.



Implementazione (con *ruling*)

- Analisi dettagliata dell'agevolazione derivante dal regime *Patent Box* e gestione di tutti gli aspetti relativi alla sua implementazione;
- assistenza durante la procedura di *ruling* con l'Amministrazione Finanziaria;
- preparazione della documentazione a supporto del calcolo del rapporto e delle potenziali combinazioni al fine di semplificare la struttura di business;
- disegno di dettaglio e realizzazione degli interventi in ambito IT, organizzazione e processi per garantire la tracciabilità dei costi e ricavi.



Monitoraggio dell'implementazione

- Monitoraggio periodico e calcolo del beneficio fiscale;
- aggiornamento dell'analisi di comparabilità a supporto dei tassi di royalty applicati (e.g. analisi CUT se necessarie);
- calcolo annuale della percentuale di reddito escluso;
- gestione del cambiamento e verifica della completa adozione dei nuovi strumenti per il *tracking & tracing*.



Perché PwC

Assistenza completa

Fiscalità



- Studio di Transfer Pricing e calcoli dettagliati per l'implementazione del regime Patent Box;
- analisi delle possibili combinazioni di business;
- assistenza completa durante la procedura di ruling e preparazione della documentazione tecnica.

Revisione



- Riconciliazione delle spese ammissibili;
- monitoraggio periodico dell'implementazione del regime di tassazione agevolata.

Consulenza



- Valutazione delle proprietà immateriali (**Corporate Finance**);
- adeguamento dell'azienda per il requisito di tracking & tracing (sistemi IT, processi, organizzazione).



I vostri contatti

Ugo Cannavale
Associate Partner
+39 02 91605503
ugo.cannavale@it.pwc.com

Alessandro Caridi
Partner
+39 02 91605003
alessandro.caridi@it.pwc.com

Carlo Romano
Associate Partner
+39 06 57127220
carlo.romano@it.pwc.com

Roberto Spotti
Partner
+39 0332 285039
roberto.spotti@it.pwc.com

Paolo Francesco Tripoli
Director
+39 02 91605517
paolo.francesco.tripoli@it.pwc.com

Claudio Valz
Partner
+39 02 91605831
claudio.valz@it.pwc.com

Torino
Alessio Rolando
Partner
+39 011 5922740
alessio.rolando@it.pwc.com

Bologna
Alessandra Cavina
Executive Director
+39 055 6167724
alessandra.cavina@it.pwc.com

Firenze
Simone Guidi
Director
+39 055 2482922
simone.guidi@it.pwc.com

Roma
Felice De Lillo
Partner
+39 06 57178530
felice.de.lillo@it.pwc.com

Selena Santiloni
Senior Manager
+39 06 57127246
selena.santiloni@it.pwc.com

Napoli
Egidio Filetto
Partner
+39 081 7161411
egidio.filetto@it.pwc.com

Verona
Giovanni Marano
Partner
+39 045 8051452
giovanni.marano@it.pwc.com

O il vostro contatto in PwC

www.pwc-tls.it